

Allegato "B"

Comune di CANTALUPO DEL SANNIO

Provincia di Isernia

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER
L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO E IL TRASFERIMENTO DELLE
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (articolo 3 comma 6 della
legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33).

CAPO I

(Definizioni ed ambito di applicazione)

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, ampliamento e trasferimento di sede e di titolarità delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio del comune di Cantalupo del Sannio.
3. L'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, l'accorpamento, il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita è rilasciata contestualmente al titolo edilizio ove questo non sia già esistente.

CAPO II

(Medie Strutture di Vendita)

Articolo 2

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata - utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - allo sportello unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n° 112/98 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447.
2. L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio della struttura comunale preposta allo sportello unico - di seguito responsabile del servizio - il quale - entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune - procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
4. Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in

materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile del servizio richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 7 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
7. Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile del servizio, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
8. Decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

Articolo 3

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso lo sportello unico.
2. Il Responsabile del servizio indice una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
3. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 4

1. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, il Responsabile del servizio - previa redazione da parte del Responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri di insediabilità e localizzabilità - rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;

- c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 5

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate - per almeno i due terzi della superficie autorizzata - entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile del servizio può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile del servizio nel termine perentorio di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 6

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.